



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Esposto anonimo contro avvocato: che valore ha?

Autore: Paolo Remer | 08/09/2021



Quando la segnalazione non è firmata come viene presa in considerazione e quali accertamenti vengono svolti? Cosa rischia chi la manda?

L'Italia è il paese delle denunce, ma non di quelle coraggiose. La maggior parte

delle segnalazioni inviate agli organi competenti non è firmata. Dimenticanza? No di certo, salvi rarissimi casi: quasi sempre c'è la volontà dell'esponente di celare la sua identità. I motivi possono essere i più vari: dal timore di ritorsioni alla paura di essere individuati e, poi, chiamati a testimoniare per riferire altri particolari della vicenda o per chiarire i rapporti, talvolta torbidi, con la persona denunciata. Ma **l'esposto anonimo contro un avvocato che valore ha?**

La giurisdizione disciplinare sugli avvocati iscritti all'Albo è esercitata da appositi organi, che sono, in primo grado, i Consigli distrettuali di disciplina istituiti a livello territoriale, in secondo grado dal Consiglio Nazionale Forense (Cnf), che ha competenza nazionale e in ultima istanza, ma solo per motivi di legittimità, dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite. Il tutto fermo restando che gli avvocati, come tutti gli altri cittadini, sono soggetti, per i loro comportamenti scorretti o illeciti, alla giurisdizione civile per l'accertamento dell'inadempimento professionale e per il risarcimento dei danni, e al processo penale in caso di commissione di reati. Parimenti, ogni avvocato è soggetto ai consueti obblighi fiscali previsti per i professionisti e, dunque, può ricevere accertamenti dell'Agenzia delle Entrate e verifiche della Guardia di Finanza in caso di parcelle non emesse o sottofatturate a fronte degli incassi realmente ricevuti dai clienti.

Una nuova sentenza del Consiglio Nazionale Forense **[1]** ha ben chiarito **che valore ha l'esposto anonimo contro un avvocato**. La vicenda riguardava un legale che aveva aperto un sito Internet per pubblicizzare le proprie prestazioni, con il "difetto" che i prezzi proposti alla clientela erano irrisori e, in alcuni casi, addirittura, gratis. Questo comportamento era stato considerato lesivo della dignità e del decoro dell'Avvocatura e così si era instaurato un procedimento disciplinare.

In quel giudizio, l'esposto anonimo è stato ritenuto valido e utilizzabile, ma solo perché i fatti erano stati direttamente riscontrati dagli organi di controllo visionando sul web il sito denunciato. Nell'occasione, il Cnf ha precisato quali sono le condizioni di utilizzabilità degli esposti anonimi nei procedimenti disciplinari a carico degli avvocati, lasciando intendere che, se tali limiti non vengono rispettati, le segnalazioni senza fonte di provenienza sono carta straccia e, dunque, vanno cestinate.

Esposto anonimo: si può fare?

La vecchia ma sempre in voga “[lettera anonima](#)” si è evoluta ed oggi è affiancata da altri mezzi di comunicazione, come i messaggi di **posta elettronica**, che tuttavia con le opportune indagini informatiche e telematiche consentono in molti casi di risalire al mittente anche quando si tratta di una semplice e-mail. Quando si usa la **carta**, invece, l’unico modo efficace per scoprire chi ha redatto e inviato il documento non firmato è l’estrapolazione delle eventuali impronte digitali presenti sul foglio (per evitarlo, gli autori “esperti” indossano i guanti). Nelle indagini più complesse si può arrivare all’estrazione del Dna, ricavato dalle eventuali tracce di materiale organico genetico (saliva, epidermide ecc.) rimasto sul documento.

A differenza della denuncia e della querela, che devono sempre essere sottoscritte, nulla vieta a chiunque di poter scrivere e **inviare un esposto anonimo**, a condizione che la rappresentazione dei fatti non sia calunniosa: infatti, accusare falsamente qualcuno di un reato, sapendolo innocente, è reato, punito con la reclusione da 2 a 6 anni **[2]**. In tali casi, se si viene scoperti si rischia grosso.

Esposto anonimo: come viene considerato?

Il vero limite dell’[esposto anonimo](#) sta nel fatto che la pubblica autorità che lo riceve (Procura della Repubblica, Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, ma anche un Dipartimento regionale, un Ufficio tecnico comunale o una Prefettura) non ha alcun dovere di prenderlo in considerazione, anche se, in molti casi, queste segnalazioni vengono trattate nella prassi come uno “spunto investigativo” da approfondire con le indagini che verranno disposte.

Così l’anonimo esponente ottiene comunque il risultato di far svolgere **accertamenti** (che a seconda dei casi saranno amministrativi, tributari o penali) a carico del soggetto segnalato. È chiaro, però, che manca il tassello fondamentale dell’audizione nel procedimento del denunciante e l’organo accertatore dovrà ricostruire la vicenda in base ad altri elementi, magari partendo proprio dai fatti rappresentati nell’esposto. Nel **processo penale**, c’è il divieto **[3]** di acquisizione e di utilizzazione di qualsiasi **documento anonimo**, che dunque non potrà mai fornire prova dei fatti affermati, a meno che l’esposto anonimo non costituisca

corpo del reato o provenga dall'imputato, come nel caso di calunnia al quale abbiamo accennato nel paragrafo precedente.

Esposto anonimo: cosa deve contenere?

La completezza e l'analiticità dei fatti rappresentati nell'esposto è l'elemento cruciale per stabilire se una **denuncia anonima** potrà avere seguito oppure verrà subito cestinata. Una segnalazione generica - come l'accusa di evasione fiscale che non descrive il modo in cui si compie - porterà quasi sempre all'autoarchiviazione da parte dell'organo che l'ha ricevuta e, dunque, si rivelerà del tutto inutile per chi l'ha inviata.

Quindi, affinché l'**esposto anonimo** sortisca un positivo esito dovrà contenere una descrizione precisa e dettagliata di fatti e circostanze. In concreto, la difficoltà sta nel livello di dettaglio da raggiungere nell'esposizione, perché ci sono elementi che potrebbero essere conosciuti solo da poche persone o, esclusivamente, dal mittente e ciò renderebbe più facile risalire alla sua identità. Ecco un esempio.

Un esposto anonimo indirizzato alla Guardia di Finanza racconta che un importante avvocato non emette le parcelle ai clienti per il giusto importo: la somma ricevuta viene tagliata in una percentuale variabile dal 20% all'80%. L'anonimo allega l'elenco delle fatture e indica per ciascuna quanto i clienti hanno realmente pagato. Così la ricerca dell'autore sarà ristretta ai collaboratori di studio e al personale addetto alle incombenze amministrative, come la segretaria.

Esposto anonimo all'Ordine degli avvocati: utilizzo a fini disciplinari

Nella sentenza cui accennavamo all'inizio il Consiglio Nazionale Forense [1] ha affermato che l'**esposto anonimo contro un avvocato** può essere preso in considerazione, ai fini dell'irrogazione di sanzioni disciplinari per violazione dei doveri deontologici, anche se è anonimo, perché «tale circostanza risulta del tutto irrilevante laddove il potere-dovere di procedere nei confronti dell'incolpato non è condizionato dal tipo di fonte rispetto alla notizia dell'illecito».

Questo significa che l'organo disciplinare forense può prendere contezza in qualsiasi modo - anche attraverso un esposto anonimo - di un comportamento violativo dei doveri deontologici e, dunque, da trattare ai **fini disciplinari** (nel procedimento così instaurato l'avvocato incolpato sarà, poi, chiamato a difendersi). Ma attenzione: la segnalazione deve riguardare «circostanze di fatto» oggettivamente accertabili (nel caso deciso dal Cnf si trattava della presunta pubblicità ingannevole sul web). Altrimenti le conseguenze sono diametralmente opposte: la sentenza afferma che non si può invece dar seguito all'esposto «se l'anonimato rende di fatto impossibile ottenere **chiarimenti sull'esposto**, né sia possibile realizzare l'approfondimento istruttorio d'ufficio». In questi casi va disposta l'archiviazione del procedimento «in base al principio di non colpevolezza».

Gli organi della giustizia disciplinare sono ben consapevoli che l'autore di un esposto potrebbe celare, dietro il suo anonimato, una volontà ritorsiva o comunque malevola a carico del professionista incolpato, il quale, se non operasse il fondamentale **principio di non colpevolezza**, potrebbe facilmente essere bersagliato da segnalazioni volte a provocare continui accertamenti a suo carico e a costringere l'interessato a lunghe e faticose difese.

A tal proposito, il Consiglio richiama, a sostegno della decisione, un proprio recente precedente **[4]**, nel quale l'azione disciplinare è stata bloccata perché l'esposto anonimo - che in quel caso era stato inviato via e-mail - era laconico e le indagini della Polizia postale non avevano accertato chi fosse il mittente; d'altronde, l'avvocato incolpato aveva prodotto in giudizio elementi che smentivano le accuse formulate a suo carico ed è stato completamente scagionato. Per ulteriori informazioni e per conoscere un'altra vicenda significativa leggi l'articolo "[Esposto anonimo a ordine professionale: è preso in considerazione?](#)".

Note

[1] Cnf, sent. n. 75/2021. **[2]** Art. 368 Cod. pen. **[3]** [Art. 240 cod. proc. pen.](#) **[4]** Cnf, sent. n. 114/2020.